



Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposte di regolamento sul contrasto delle pratiche commerciali sleali e sul rafforzamento degli agricoltori nella filiera agroalimentare

Dossier n° 84 -
4 febbraio 2025

Tipo e numero atto	<i>Proposte di regolamento, COM(2024)576 e COM(2024)577</i>
Data di adozione	<i>10 dicembre 2024</i>
Base giuridica	<i>Articolo 43, paragrafo 2 del TFUE Articoli 42, primo comma e 43, paragrafo 2 del TFUE</i>
Settori di intervento	<i>industria agroalimentare, cooperazione amministrativa, cooperazione transfrontaliera, approvvigionamento, piccole e medie imprese, clausole abusive, catene di approvvigionamento, organizzazione di produttori, contratto, politica agricola comune, sostegno agricolo, agricoltura sostenibile, coltivatori</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Le proposte sono state assegnate alla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo (AGRI)</i>
Assegnazione	<i>14 gennaio 2025 - X Commissione Attività produttive, commercio e turismo e XIII Commissione Agricoltura</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>10 marzo 2025</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>

Finalità e oggetto

Il 10 dicembre 2024 la Commissione europea ha presentato due proposte di regolamento volte a rafforzare la **posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare** e **sostenerne il reddito** nonché a rafforzare la cooperazione contro le **pratiche commerciali non corrette** nel settore.

La prima [proposta](#) integra la vigente [direttiva](#) contro le **pratiche commerciali sleali** nei rapporti tra imprese **nella filiera agricola e alimentare** per consentirne l'**applicazione transfrontaliera**.

La seconda [proposta](#) introduce **requisiti** per l'**utilizzo di alcune definizioni** (quali "equo", "giusto", "filiera corta") nella commercializzazione dei prodotti agricoli, l'**obbligo di contratti scritti** nelle transazioni di compravendita **tra agricoltori e acquirenti**, nonché misure di **semplificazione per il riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di produttori**. A tal fine, reca modifiche mirate al [regolamento](#) che istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM), al [regolamento](#) sui **piani strategici della politica agricola comune** e al al [regolamento](#) sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC.

Entrambe le proposte recepiscono in parte le raccomandazioni del [Dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura dell'UE](#) e rispondono ad alcune delle sfide che il settore agricolo deve

attualmente affrontare.

Nella relazione che accompagna la prima [proposta](#) si ricorda che in media il **20% dei prodotti agricoli e alimentari** consumati in uno Stato membro proviene da un altro Stato membro dell'UE. Di qui la necessità di rafforzare la protezione di agricoltori e fornitori di piccole e medie dimensioni da **pratiche commerciali sleali** in loro sfavore estendendo l'applicazione del quadro normativo vigente ai casi aventi dimensione transnazionale, potenziando **la cooperazione delle autorità nazionali di contrasto**, in particolare **migliorando lo scambio di informazioni, rafforzandone i poteri di indagine** e rendendo effettiva **l'esecuzione delle sanzioni**.

In tale ambito, viene istituito un **meccanismo di assistenza reciproca**, in virtù del quale le autorità nazionali di contrasto potranno chiedere e scambiare informazioni a un'omologa autorità di contrasto e chiedere di adottare misure di esecuzione per loro conto o cooperare in **un'azione coordinata** ogniqualvolta vi sia il ragionevole sospetto che **pratiche commerciali non corrette** coinvolgano **due o più Stati membri**.

La seconda [proposta](#) è volta a **migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare** e sostenerne il reddito, offrendo loro una **maggior tutela contrattuale**. A tal fine, essa apporta modifiche mirate volte a:

- introdurre l'obbligo di utilizzare un **contratto scritto** e prevedere **clausole** che tengano conto degli **sviluppi del mercato** e delle **fluttuazioni dei costi** e delle condizioni economiche;
- rendere **obbligatoria** l'istituzione di **meccanismi di mediazione** tra **agricoltori e acquirenti**;
- favorire il **riconoscimento giuridico** delle [organizzazioni](#) e **associazioni di produttori**, rafforzandole e migliorandone il potere contrattuale e consentendo agli Stati membri di concedere loro maggiore **sostegno finanziario** nell'ambito degli interventi settoriali della PAC;
- consentire all'UE di **sostenere finanziariamente** le **organizzazioni di produttori** che adottino iniziative per gestire situazioni di crisi;
- stabilire i casi in cui nella commercializzazione dei prodotti agricoli possono essere utilizzati termini come **"equo"** e **"filiera corta"** per descrivere la catena di approvvigionamento e di fornitura;
- ampliare la possibilità per gli agricoltori di realizzare **iniziative di sostenibilità** con valenza sociale, ad esempio il sostegno al ricambio generazionale.

Contesto

Entrambe le proposte si collocano in una crescente attenzione delle istituzioni dell'UE verso il settore agricolo che attualmente subisce la **pressione** di numerosi **fattori esterni**.

La Commissione europea riconosce che negli ultimi anni l'agricoltura europea sta affrontando gli **effetti negativi** della pandemia di **COVID-19**, della **guerra** in corso in Ucraina, **dell'aumento dei costi dei fattori di produzione** connessi all'energia, di un prolungato periodo di **inflazione** elevata - con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori e sui prezzi dei prodotti alimentari – nonché dei maggiori **oneri per la sostenibilità** imposti anche dalle normative UE di recente adozione.

Il **potenziamento degli strumenti per il contrasto delle pratiche commerciali sleali** e il **rafforzamento contrattuale della posizione degli agricoltori** nei rapporti tra imprese della filiera è stato annunciato dalla Commissione europea il [15 marzo 2024](#). Successivamente, gli [orientamenti politici](#) con cui la Presidente von der Leyen ha illustrato il programma della Commissione europea per gli anni 2024-2029 hanno sottolineato la necessità di assicurare agli agricoltori un **reddito equo** e di **correggere gli squilibri esistenti**.

Le raccomandazioni del rapporto conclusivo del [Dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nell'UE](#) (presentato il 4 settembre 2024) che raccoglie le istanze di agricoltori, organizzazioni, associazioni e portatori di interessi, hanno sottolineato l'esigenza di consentire **redditi dignitosi**

agli agricoltori e di riequilibrare le relazioni tra imprese nella filiera agroalimentare, con un chiaro riferimento ai contratti, e al riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di produttori.

Data l'urgenza loro attribuita, la Commissione ha ritenuto di non accompagnare alcuna delle due proposte con una **valutazione d'impatto**.

Peraltro, la prima **proposta** è stata preceduta nell'aprile 2024 da una **relazione** sull'**attuazione della direttiva UE sulle pratiche commerciali sleali** nella filiera agroalimentare.

In tale **rapporto** si conclude che la **maggior parte degli Stati membri** si sono avvalsi della possibilità di mantenere o adottare norme nazionali più rigorose di quanto previsto dalla direttiva, dotandosi di un **livello di protezione più elevato**. Autorità di controllo sono state designate in tutti i paesi dell'UE (per l'Italia il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste). Nel **2023** sono state aperte in tutta l'UE circa 1.500 indagini, circa il 17% delle quali ha portato all'accertamento di una violazione sanzionata con una multa. Le pratiche commerciali sleali rilevate più di frequente sono relative a **ritardi nel pagamento** per prodotti agricoli e alimentari deperibili o non deperibili (50% e 13%), **pagamenti non correlati a una transazione specifica** (7%), **pagamenti richiesti** al fornitore per servizi di **marketing** (7%), **stoccaggio, esposizione e quotazione** (7%). Il **41%** circa di tali pratiche non corrette è stato rilevato nella vendita **al dettaglio** (47% nel 2022), il **36%** nelle transazioni con l'**industria alimentare** (27% nel 2022) e il **22%** nel **commercio all'ingrosso** (25% nel 2022).

Nonostante si siano registrati miglioramenti, la relazione pone l'accento sulla **scarsa conoscenza** della **normativa unionale** da parte di agricoltori e produttori agricoli, unita al persistere di timori di ritorsioni da parte delle imprese acquirenti, ritenute pratica comune rispetto alla quale la capacità di contrasto delle autorità è limitata.

Principali contenuti

Le pratiche commerciali sleali a dimensione transfrontaliera

La proposta si compone di sei capi e 22 articoli.

Il regolamento proposto stabilisce (art.1), come già accennato, le norme su cui deve basarsi la **cooperazione** tra le **autorità di contrasto** designate dai rispettivi Stati membri e incaricate dell'applicazione della **direttiva** dell'UE sulle **pratiche commerciali sleali**. Le nuove disposizioni si riferiscono ai **divieti** stabiliti dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2 della medesima **direttiva**.

Le **pratiche commerciali vietate** dalla **direttiva** vigente sono le seguenti:

- **pagamenti a più di 30 giorni per prodotti agricoli e alimentari deperibili;**
- **pagamenti a più di 60 giorni per altri prodotti agricoli e alimentari;**
- **annullamenti con breve preavviso di ordini** di prodotti agroalimentari **deperibili;**
- **modifiche contrattuali unilaterali** da parte dell'acquirente;
- pagamenti non connessi a una specifica operazione;
- **rischio di perdita o deterioramento trasferito al fornitore;**
- **rifiuto di conferma scritta di un accordo di fornitura** da parte dell'acquirente, nonostante la richiesta del fornitore;
- **uso improprio di segreti commerciali** da parte dell'acquirente;
- **ritorsioni commerciali** da parte dell'acquirente;
- trasferimento dei costi sostenuti per esaminare i reclami dei clienti al fornitore.

Altre **pratiche** sono **consentite solo se preventivamente concordate** in maniera chiara e inequivocabile:

- **restituzione dei prodotti invenduti;**
- **costi di immagazzinamento, esposizione, inserimento in listino dei prodotti** a carico del fornitore;
- **costi di attività promozionali** a carico del fornitore;
- **costi di commercializzazione** a carico del fornitore;

- **costi pubblicitari** a carico del fornitore;
- costi per il personale dell'acquirente incaricato dell'allestimento dei locali a carico del fornitore.

La proposta prevede (art. 4) che gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto dispongano delle **risorse** e delle **competenze** necessarie alla sua attuazione.

Viene introdotto (articoli da 5 a 12) un **meccanismo di assistenza reciproca** per lo **scambio di informazioni** e l'**adozione di misure di esecuzione**. Su richiesta di un'autorità di contrasto di un altro Stato dell'UE, **un'autorità di contrasto deve fornire entro 60 giorni**, salvo diverso accordo, **le informazioni richieste** per stabilire se nello Stato membro dell'autorità richiedente abbia avuto luogo o si stia verificando una pratica commerciale sleale di natura transfrontaliera (art. 5).

Viene prevista la possibilità per un'autorità di contrasto di esercitare i poteri attribuiti dalla direttiva **se interpellata da un'omologa autorità** di altro Stato membro dell'UE (art. 6): avviare e condurre **indagini**, chiedere le necessarie informazioni ad acquirenti e fornitori, **effettuare ispezioni**, adottare **decisioni di accertamento della violazione** della direttiva, **imporre sanzioni pecuniarie** o avviare procedimenti finalizzati alla loro imposizione.

Un'autorità di contrasto, su richiesta di una sua omologa, dovrebbe essere in grado di **eseguire**, conformemente alle norme del proprio ordinamento, le **decisioni definitive** che impongono **sanzioni pecuniarie** o altre sanzioni di pari efficacia nonché i **provvedimenti provvisori**, adottati conformemente alla direttiva (art. 7).

La **decisione** con cui un'autorità di contrasto stabilisce che sta avendo luogo nel proprio Stato una pratica commerciale sleale avente **dimensione transfrontaliera** deve essere **notificata entro un mese** dall'adozione a **tutte le omologhe autorità** degli **altri Stati dell'UE interessati** (art. 8).

Le autorità di contrasto possono inoltre richiedere (in forma scritta e ricorrendo a moduli standard) **assistenza reciproca** alle omologhe degli altri Stati membri (art. 9), le quali possono (art. 10) **rifiutarsi di fornire informazioni** se:

- l'autorità richiedente non ne abbia più bisogno;
- siano **già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari** per la stessa impresa e la stessa pratica commerciale.

Possono rifiutarsi di dare seguito alla richiesta di **adottare misure di esecuzione** dopo aver consultato l'autorità che lo richiede e se:

- **siano già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari** o sia stata emessa una sentenza o si sia giunti a una transazione giudiziaria per la stessa impresa e la stessa pratica commerciale;
- sia già stata adottata una **decisione amministrativa**;
- nei confronti della stessa impresa acquirente siano già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente;
- l'autorità richiedente non abbia fornito le informazioni necessarie.

Si prevede che la **Commissione europea** definisca con **atti di esecuzione** i moduli standard per le richieste tra le diverse autorità di contrasto (art. 12).

Sono stabilite le norme per l'avvio (art. 13) – notificato alla Commissione europea – e la cessazione (art. 17) di **azioni coordinate** tra autorità nazionali di contrasto di diversi Stati membri interessati da una pratica commerciale sleale diffusa, i motivi (art. 14) per i quali un'autorità può rifiutarsi di partecipare e le modalità (art. 15) per lo svolgimento simultaneo di indagini e ispezioni. In tali casi un'autorità nazionale svolge il ruolo di **coordinatore** (art. 18).

Il regolamento dovrebbe essere **applicato dopo un anno dall'entrata in vigore**.

Nella relazione di accompagnamento si sottolinea che la proposta rispetta la **Carta dei diritti fondamentali dell'UE** e mira a rafforzare le capacità commerciali di produttori e fornitori.

D'altro canto, essa prevede che agli **acquirenti** siano assicurate le garanzie relative al **diritto di difesa**, compresi il **diritto di essere ascoltati** e il diritto a un **ricorso effettivo** e ad una durata ragionevole dei procedimenti di esecuzione.

Il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera

La seconda proposta introduce alcune modifiche al regolamento sui **mercati dei prodotti agricoli**.

Indicazioni in etichettatura, presentazione e materiale pubblicitario

In primo luogo, essa mira a **prevenire l'uso improprio** nella commercializzazione dei prodotti agricoli di indicazioni quali "**giusto**", "**equo**" a "**filiera corta**", al fine di aumentare la trasparenza e veridicità di tali espressioni e assicurare ai consumatori informazioni affidabili sulla ripartizione equa del valore aggiunto agli agricoltori e sul legame con il territorio delle filiere agroalimentari.

A tal fine, è introdotto un nuovo articolo (88 bis) per stabilire che nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nella documentazione commerciale, **espressioni** come "**giusto**", "**equo**" - o simili – possono essere **utilizzate solo** in presenza dei seguenti **requisiti minimi**, che attestino l'esistenza di un'equa ripartizione del valore aggiunto agli agricoltori:

- **stabilità e trasparenza** nelle **relazioni tra agricoltori e acquirenti** nella catena di approvvigionamento;
- un **prezzo** considerato **equo** dagli agricoltori per i loro prodotti;
- rientrare in **iniziative** collettive coerenti con gli **obiettivi di sviluppo sostenibile** delle **Nazioni Unite**.

L'indicazione "**filiera corta**" dovrebbe, invece, essere utilizzata nel caso di:

- un **legame diretto tra agricoltore e consumatore finale** del prodotto;
- un **legame stretto** tra agricoltore e consumatore finale del prodotto unita alla **loro vicinanza geografica**.

Per garantire agli operatori un adeguato periodo di **transizione**, l'applicazione delle nuove norme è differita di **due anni** dal momento della loro entrata in vigore.

Obbligo di contratti scritti

La proposta introduce l'**obbligo** di **contratti scritti** per la vendita di prodotti da parte di agricoltori o loro organizzazioni, a decorrere da **18 mesi** dall'entrata in vigore del regolamento.

Con articoli distinti per il settore del latte o lattiero-caseario (modifica dell'articolo 148) e per i prodotti agricoli (modifica dell'articolo 168) si prevede che, fatte salve alcune eccezioni e la **possibilità per gli Stati membri di stabilire esenzioni** per alcuni prodotti, **ogni consegna di prodotti agricoli** debba essere oggetto di un **contratto scritto stipulato in precedenza**, recante tra l'altro:

- il **prezzo** da pagare alla consegna;
- il **volume o la quantità e qualità dei prodotti**;
- la **durata del contratto**;
- precisazioni su **scadenze e procedure di pagamento**;
- **modalità** per la **raccolta o consegna**.

Tra le **deroghe** all'obbligo del contratto scritto figurano: la consegna di prodotti agricoli ad un'organizzazione di produttori o di una cooperativa di cui il produttore è socio; la vendita a microimprese o piccole imprese; consegna di prodotti con pagamento contestuale; consegna di prodotti non più idonei alla vendita e destinati a smaltimento.

Gli Stati membri possono stabilire **ulteriori deroghe** alle seguenti condizioni per:

- prodotti per un **valore** pari o inferiore a una soglia determinata a livello nazionale, **non superiore a 10.000 euro**;
- prodotti agricoli soggetti a **variazioni stagionali dell'offerta o della domanda** o a **deperibilità**;
- prodotti agricoli soggetti a **pratiche di vendita tradizionali o abituali**.

I contratti dovrebbero includere una **clausola di risoluzione** o, se di durata **superiore a sei mesi**, una **clausola di revisione** attivabile dagli agricoltori, dalle organizzazioni di produttori o dalle loro associazioni, ad esempio nei casi in cui il prezzo non copra più i costi di produzione.

Meccanismo di mediazione

Il regolamento prevede che gli Stati membri istituiscano un **meccanismo di mediazione** a disposizione delle parti che desiderano avvalersene.

*Misure per i periodi di **squilibrio dei mercati***

Durante periodi di **squilibrio dei mercati** la **Commissione europea** può adottare **atti di esecuzione** (modifica dell'articolo 222) per fare sì che agli accordi e alle decisioni tra agricoltori e loro associazioni e organizzazioni, **non si applichi temporaneamente il divieto di accordi tra imprese** previsto dall'articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e a patto che tali accordi e decisioni non compromettano il buon funzionamento del mercato interno e rientrino in uno dei casi seguenti:

- **ritiro dal mercato o distribuzione gratuita** di prodotti;
- **trasformazione** e trattamento;
- **ammasso** da parte di operatori privati;
- misure comuni di **promozione**;
- accordi su **requisiti di qualità**;
- **acquisto comune** di mezzi necessari a **combattere la propagazione di parassiti o malattie** o a far fronte alle conseguenze di **disastri naturali**;
- **pianificazione temporanea della produzione**.

Negli stessi atti di esecuzione la Commissione potrebbe decidere di sostenere gli Stati membri con risorse della **riserva agricola**.

La **riserva agricola** - prevista dall'articolo 16 del regolamento sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC e costituita da risorse del **Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)** - è volta a fornire sostegno supplementare al settore agricolo per la **stabilizzazione dei mercati** o attivare misure eccezionali per rispondere rapidamente a **crisi della produzione o della distribuzione agricola**. Gli stanziamenti per la riserva sono iscritti direttamente nel bilancio dell'Unione.

Organizzazioni e associazioni di produttori

La proposta modifica inoltre (art. 2) il regolamento sui **piani strategici** della politica agricola comune, **semplificando** le norme relative a **definizione, istituzione e riconoscimento delle organizzazioni di produttori e produttori di prodotti biologici**.

In merito alle **organizzazioni**, comprese le cooperative, che dovrebbero poter negoziare per conto dei propri soci i termini contrattuali anche di parte della produzione, la proposta prevede che queste si costituiscano su **iniziativa degli agricoltori** e vengano regolate da norme che consentano agli aderenti di esercitare un **controllo democratico** su di esse e sulla loro attività.

Le **associazioni di organizzazioni di produttori** riconosciute dovrebbero poter negoziare i termini contrattuali per conto delle organizzazioni di produttori riconosciute aderenti.

Altre modifiche sono volte ad aumentare l'aiuto finanziario dell'Unione ai programmi operativi in alcuni settori e a sostenere le organizzazioni o associazioni, alla luce del loro ruolo positivo nel rafforzamento della posizione contrattuale degli agricoltori.

Con tale finalità il **sostegno finanziario dell'Unione ai programmi delle organizzazioni e associazioni** di produttori dovrebbe essere portato **dal 50% al 60%** in quegli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori è stato inferiore al 10% per i tre anni consecutivi precedenti l'attuazione del programma operativo specifico.

Viene, inoltre, proposta l'introduzione di un **incentivo specifico** per investimenti presso gli immobili ai **giovani agricoltori** e agli agricoltori che **aderiscono a un'organizzazione di produttori** riconosciuta.

A determinate condizioni dovrebbe, invece, essere **aumentato, dal 50% al 70%** della spesa sostenuta, l'**aiuto finanziario dell'Unione** alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori colpiti dalle conseguenze di **condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi**.

Dal 2025 gli **Stati membri** dovrebbero essere autorizzati a **utilizzare fino al 6% delle dotazioni per i pagamenti diretti** per sostenere alcuni settori specificamente individuati (si vedano l'articolo 1 del [regolamento](#) sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e l'allegato VI del [regolamento](#) sui piani strategici della PAC).

La proposta reca, infine, modifiche (art. 3) al [regolamento](#) **sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC** per consentire l'uso della **riserva agricola** a sostegno di specifiche **azioni collettive** da parte di operatori privati finalizzate a **stabilizzare i settori** interessati da un **grave squilibrio del mercato**.

Rispetto all'entrata in vigore del regolamento, l'applicazione delle nuove norme sulle **definizioni commerciali** dei prodotti dovrebbe essere differita di **due anni** e quella delle norme sui contratti dopo **diciotto mesi**.

Base giuridica

Come la [direttiva](#) sulle **pratiche commerciali sleali**, di cui costituisce un'integrazione, la prima [proposta](#) si fonda sull'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ([TFUE](#)), che disciplina il procedimento per l'adozione di atti relativi alla **politica agricola comune** e alla **pesca**.

La seconda [proposta](#) si basa anch'essa sull'articolo 43, paragrafo 2 e sull'articolo 42, primo comma del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ([TFUE](#)).

Sussidiarietà

Si ricorda che per il carattere di urgenza attribuito alle proposte in esame, queste **non sono state accompagnate da una valutazione di impatto**.

La Commissione sottolinea che la **prima proposta** ha per oggetto le pratiche commerciali sleali che interessano due o più Stati e sono pertanto caratterizzate da una **dimensione transfrontaliera**. L'intervento dell'UE può quindi rivelarsi più adeguato ed efficiente di singole iniziative degli Stati membri, la cui efficacia è limitata al territorio nazionale. Al riguardo, la Commissione ribadisce che la **necessità di un'azione a livello dell'UE** è motivata dall'attuale assenza di un quadro giuridico unionale direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L'autonomia con cui ciascuno Stato membro può definire le norme che disciplinano le richieste di informazioni o le richieste di misure di esecuzione con un **approccio diverso** e subordinando le azioni dell'autorità di contrasto a diversi fattori costituisce un fattore di **incertezza del diritto, ostacola**, nei casi transfrontalieri l'**applicazione della direttiva** contro le pratiche commerciali sleali e **indebolisce la capacità di contrasto delle autorità**.

Sulla base di tali argomentazioni, la Commissione europea sostiene anche la **scelta del tipo di atto giuridico**, il regolamento, in quanto garantisce la diretta applicabilità delle norme proposte, che introducono accordi di cooperazione tra autorità pubbliche dei diversi Stati membri. Ricorda, inoltre, che il medesimo tipo di atto è stato utilizzato per altri strumenti di cooperazione, doganale, fiscale, per i controlli su mangimi e alimenti, o di tutela dei consumatori.

Con riferimento alla **seconda proposta**, la stessa Commissione osserva che questa reca **modifiche a regolamenti vigenti** adottati già applicabili in tutti gli Stati membri. Di qui la necessità di intervenire con il medesimo atto giuridico. Sottolinea altresì che le modifiche previste mantengono il grado di **armonizzazione** già raggiunto dai regolamenti esistenti ed **assicurano parità a livello dell'UE tra organizzazioni e associazioni** di diversi Stati dell'Unione europea. Per tale ragione, la Commissione ritiene **necessario l'intervento dell'Unione**, in quanto gli stessi obiettivi non potrebbero essere raggiunti autonomamente dagli Stati membri.

Proporzionalità

Con riguardo alla **prima proposta**, la Commissione europea sottolinea che questa è volta a migliorare e rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto, e gli interventi previsti si limitano a perseguire tale finalità **senza interferire negli ordinamenti giuridici degli Stati membri**.

Anche le norme proposte in materia di raccolta di informazioni e di esecuzione **non modificano le norme nazionali in materia**, limitandosi ad offrire – per i casi transfrontalieri - una base giuridica che consenta lo scambio di informazioni e le richieste di misure di esecuzione, per le quali l'autorità interpellata seguirà le proprie norme nazionali. La Commissione conclude, pertanto, che la proposta non incide sul sistema amministrativo o sul diritto procedurale degli Stati membri, che restano liberi di definire in autonomia il sistema di applicazione delle norme in materia.

Anche con riferimento alla seconda **proposta**, la Commissione sottolinea che questa modifica i regolamenti vigenti solo nella misura strettamente necessaria e solo al fine di migliorare ulteriormente le disposizioni vigenti in materia di contratti che interessano gli agricoltori, le loro organizzazioni ed associazioni e di ridurre gli oneri amministrativi per il riconoscimento di queste ultime.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

Presso il Parlamento europeo entrambe le proposte sono state assegnate alla **Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI)**, che deve ancora nominare un relatore.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito **IPEX** la **proposta** relativa alle **pratiche commerciali sleali** è in corso di esame presso: il Senato della Repubblica ceca, e i parlamenti danese, lettone e lituano. La **proposta** relativa al **rafforzamento della posizione degli agricoltori** nella filiera agroalimentare è esaminata dal Senato della Repubblica ceca e dai parlamenti danese, lettone, lituano e svedese.

Esame presso il Senato

Entrambe le proposte sono all'esame del Senato della Repubblica.